



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione sullo stato della giurisprudenza

Rel. n. 22

Roma, 13 febbraio 2009

**Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – MOTIVI DEL RICORSO – IN GENERE – Formulazione del quesito di diritto per i vizi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e della chiara indicazione del fatto controverso per il vizio di motivazione previsto dal n. 5 del cit. art. 360 in relazione al nuovo disposto dell’art. 366 *bis* cod. proc. civ. – Stato della giurisprudenza – Ulteriore aggiornamento.**

## **SOMMARIO:**

- 1.- La risposta della giurisprudenza della S.C. nell’impatto applicativo dell’art. 366 *bis* cod. proc. civ.
- 2.- Ambito di applicazione dell’art. 366 *bis* :
  - 2.1.- I casi in cui è stato ritenuto applicabile;
  - 2.2.- I casi in cui non è stato considerato applicabile;
  - 2.3.- Il quesito di diritto con riferimento al ricorso per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi ai sensi dell’art. 420 *bis* cod. proc. civ.
- 3.- Le modalità espositive del quesito di diritto:
  - a) in generale;
  - b) con riferimento all’aspetto della sua collocazione nel ricorso;
  - c) sulla necessità del collegamento del quesito con la specifica fattispecie;
  - d) sul rapporto di biunivocità tra motivo e quesito.
- 4.- Il rilievo officioso dell’inammissibilità conseguente alla violazione dell’art. 366 *bis*.
5. - L’impossibilità di integrazione successiva dei quesiti di diritto.
- 6.- L’art. 366 *bis* in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 5 sui vizi della motivazione.
- 7.- La tenuta costituzionale del nuovo art. 366 *bis* cod. proc. civ.

## **1.- La risposta della giurisprudenza della S.C. nell’impatto applicativo dell’art. 366 *bis* cod. proc. civ.**

Dopo i primi approcci interpretativi avutisi verso la fine del 2006, la formazione più compiuta dell’evoluzione giurisprudenziale nel corso del 2007, può affermarsi che, trascorso il 2008, sono venuti concretamente a delinarsi in modo più definito – e, su alcuni aspetti, sostanzialmente a consolidarsi – gli orientamenti applicativi della S.C. sull’art. 366 *bis* cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la decorrenza delle cui **nuove disposizioni processuali** è stata individuata fin dalla sentenza **n. 13067/2007**, stabilendosi che, in base all’art. 27, comma 2, dello stesso d.lgs., le nuove norme - modificative o sostitutive - si applicano solo ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare.

Dal punto di vista generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 *bis* cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’”asse portante” della legge delega presupposto dal d. lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., *ex multis*, S.U. sent. nn. **14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008** e, da ultimo, sent., S.U., n. **26020/2008** e ordinanza, sez. 1, n. **20409/2008**).

## **2.- Ambito di applicazione dell’art. 366 *bis*.**

### **2.1. I casi in cui è stato ritenuto applicabile:**

Con riferimento all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo art. 366 *bis* cod. proc. civ., la S.C. ha ritenuto che la norma debba considerarsi operante in ordine:

a) ai ricorsi per **regolamento per competenza** (ordinanze n. **4064/2007, n. 4071/2007, n. 6278/2007, n. 7402/2007, n. 13138/2007, n. 15584/2007** e, più recentemente, ordinanza n. **17536/2008**);

b) all’impugnazione dell’**ordinanza di sospensione del giudizio** ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (ordinanze nn. **15108/2007 e 7537/2008** e, da ultimo, ordinanza n. **13194/2008**);

c) ai ricorsi per **revocazione** delle sentenze della Cassazione (ordinanze **n. 4640/2007**, **nn. 5075-5076/2008**, **sent. n. 6638/2008** e, più recentemente, ordinanza, S.U., **n. 26022/2008**);

d) ai ricorsi **in materia elettorale** (sentenza **n. 14682/2007**);

e) alla prospettazione di una **questione di costituzionalità** (ordinanza **n. 4072/2007**);

f) ai ricorsi proposti avverso le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei magistrati dalla **Sezione disciplinare del C.S.M.** (sentenze S.U. **n. 16615/2007**, **n. 20603/2007** e **n. 27529/2008**), ancorché limitatamente alle sentenze emesse da tale Sezione pubblicate dopo il 2 marzo 2006 ma con riferimento ai procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 1996, data di entrata in vigore del nuovo d. lgs. n. 109 del 2006 (nel mentre per i ricorsi relativi alle decisioni afferenti i procedimenti disciplinari instaurati posteriormente alla data da ultimo indicata devono osservarsi, con riguardo alla fase introduttiva in sede di legittimità, i termini e le forme previsti dal codice di procedura penale: v. sentenze, S.U., **nn. 19279/2008** e **20601/2008**);

g) ai ricorsi nei confronti delle decisioni del **C.N.F.** formulati ai sensi dell'art. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 (ordinanze **nn. 21864/2007** e **2272/2008**);

h) ai ricorsi avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari nei confronti di notai (ordinanza **n. 10160/2008** e sentenza **n. 24350/2008**);

i) ai ricorsi proposti nei confronti del decreto previsto dal comma 4 dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (sentenza **n. 19717/2008**);

l) ai ricorsi con i quali vengano impugnate sentenze pronunciate in sede di rinvio disposto dalla stessa Corte di cassazione (ordinanza **n. 22301/2008**);

m) ai ricorsi **per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali.**

In particolare, a quest'ultimo riguardo, fin dalla sentenza delle Sezioni unite **n. 7258** del 2007 era stato affermato che la prescrizione di cui all'art. 366 *bis* cod. proc. civ. *“non incontra ostacolo nel rilievo che la norma in esame non contempra anche il caso previsto dall'art. 362 cod. proc. civ., e cioè il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali, non potendo ritenersi preclusa l'interpretazione estensiva di una norma che, per la sua formulazione, non consente di individuare le ragioni per le quali il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione debba trovare una disciplina diversa se si rivolga contro una decisione del giudice ordinario ovvero contro una decisione del giudice speciale, sicché il mancato richiamo all'art. 362 cod. proc. civ. va considerato frutto di un difetto di coordinamento dovuto a mera dimenticanza del legislatore e non di una consapevole differenziazione nella disciplina di fattispecie simili le quali comportano, entrambe, la medesima richiesta rivolta alle sezioni unite della Corte di cassazione di individuare il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia in corso”*.

Con la successiva ordinanza **n. 2658/2008** le stesse Sezioni unite, inoltre, hanno puntualizzato che il quesito di diritto, perché sia idoneo ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi di giurisdizione, deve contenere l'indicazione dell'errore di diritto che ha indotto il giudice ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione, ovvero a negarla, e della corretta soluzione di diritto che avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (in senso

conforme cfr. anche la sentenza n. **3519/2008** delle S.U., cit., e, più recentemente, le ordinanze delle stesse S.U., nn. **19348/2008**, **27347/2008** e **28054/2008**). Così, in proposito, si è specificato che *“è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – per prospettazione di un quesito di diritto incompleto, incongruo ed inconferente rispetto alla decisione impugnata – il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato nel quale, ipotizzandosi un eccesso di potere giurisdizionale, tale quesito venga formulato presupponendo che il giudice amministrativo sia stato investito esclusivamente della tutela di interessi legittimi, laddove, invece, questi, aveva in materia (...) la giurisdizione esclusiva, con conseguente possibilità di pronunciarsi anche su diritti soggettivi”* (S.U., ordinanza n. **12645/2008**).

## **2.2.- I casi in cui non è stato considerato applicabile:**

In relazione ai casi di esclusione dell’operatività dell’art. 366 *bis*, si è ritenuta l’inapplicabilità di detta norma al ricorso per **regolamento preventivo di giurisdizione** (cfr. S.U., ordinanze n. **22059/2007** e n. **5924/2008**) in considerazione della sua natura (non di mezzo di impugnazione ma) di strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva sulla giurisdizione e per l’estraneità della disciplina dei motivi del ricorso al regolamento, in quanto incompatibile con l’essenza stessa dell’istituto. Nelle ulteriori ordinanze delle Sezioni unite nn. **3144/2008** e **3171/2008**, nel riconfermare tale indirizzo, si è aggiunto che tra la natura e la struttura del regolamento preventivo e la previsione di cui all’art. 366 *bis* ricorre una sorta di incompatibilità tale da indurre ad escludere la rilevanza dell’argomento desunto dall’art. 380 *ter*, che, nel disciplinare il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all’art. 380 *bis*, il quale a sua volta, nel comma 1, richiama l’art. 375, comma 1, n. 5, che espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio nell’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 *bis*. Al riguardo si sottolinea che la norma non può direttamente riferirsi ai casi in cui la pronuncia in camera di consiglio è già comunque prevista in linea generale ed indipendentemente dalla mancanza di specifici requisiti del ricorso. Peraltro – si è evidenziato ancora nell’ordinanza n. 3171/2008 – non possono desumersi argomenti decisivi in contrario nemmeno dalla *ratio* dell’innovazione legislativa volta a rafforzare, proprio attraverso la previsione della necessaria formulazione del quesito di diritto, la funzione di nomofilachia della S.C., perché è chiaro che imporre, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto presuppone che il ricorso contenga necessariamente l’esposizione di motivi di diritto in funzione impugnatoria di una pregressa decisione. Inoltre, la soluzione contraria nuocerebbe al principio dell’economia processuale (che è alla base dell’istituto del regolamento preventivo) perché precluderebbe alla S.C., comunque adita, di risolvere definitivamente e con efficacia in ogni successivo giudizio sulle stessa controversia la questione di giurisdizione, con possibile successivo rilievo, in ogni stato e grado del giudizio, dell’eventuale difetto di giurisdizione.

Con le ordinanze nn. **2280 e 2281 del 2008** (nonché con la più recente sentenza n. **10466/2008**) le Sezioni unite hanno stabilito anche l’altro importante principio in base al quale l’art. 366 *bis* non si applica al ricorso per **conflitto di giurisdizione** (di cui

all'art. 362, comma 2, cod. proc. civ.), sia perché fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, sia perché in tale ricorso, che non costituisce mezzo di impugnazione, il quesito risulta già implicitamente formulato.

Occorre, inoltre, segnalare che, con riferimento specifico al ricorso proposto per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., relativo alla deduzione di "errores in procedendo", si è specificato che la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto, poiché, diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla S.C. si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (cfr. sentenza, sez. 2, n. 16941/2008).

### **2.3.- Il quesito di diritto con riferimento al ricorso per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ.**

Con la sentenza n. 4008/2008 la sezione lavoro ha precisato che, anche nel caso di ricorso in cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. avverso pronuncia resa dal giudice di merito all'esito dell'*iter* procedurale di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., il quesito *ex art.* 366 bis cod. proc. civ. (anche in questo caso necessariamente da indicarsi) deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. E' stato, peraltro, sottolineato che tale principio, quando sia denunciata la violazione della norma di un contratto collettivo, va coordinato con i principi attinenti alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di legittimità, il quale deve autonomamente procedere all'accertamento della portata della norma di cui si assume la violazione, senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del quesito di diritto, ben potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola - anche non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile all'interpretazione. Nella stessa enunciazione in funzione nomofilattica del principio di diritto, del resto, la S.C. è tenuta ad operare - sia pure con una metodica interpretativa incentrata sui generali criteri di cui all'art. 1362 cod. civ. e seguenti - come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Ne consegue che il quesito è ammissibile quando con esso venga chiaramente indicato il fatto controverso tra le parti, non assumendo invece rilievo, a tale fine, l'indicazione della violazione da parte del giudice del merito dei canoni di ermeneutica negoziale.

### 3.- Le modalità espositive del quesito di diritto:

#### a) in generale:

Con riferimento alle modalità espositive e contenutistiche del quesito di diritto è stato sottolineato che esso deve essere esplicito e inserito in una parte del ricorso a ciò deputata. Si è, in particolare, affermato (S.U. sentenza **n. 7258/2007**) che la norma di cui all'art. 366 *bis* cod. proc. civ. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (vedi anche la sentenza **n. 23153/2007** e, più recentemente, l'ordinanza della sez. 3 **n. 4646/2008** nonché la sentenza della sez. 2 **n. 16941/2008**).

Quanto ai caratteri positivi del quesito, la S.C. sostiene che il ricorrente debba necessariamente procedere all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice *a quo*, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l'esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza, sez. 1, **n. 14682/2007** e, da ultimo, sentenza, sez. L., **n. 28280/2008**) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo” (ordinanza, sez. 1, **n. 19892/2007** e, più recentemente, sentenza, sez. 3, **n. 11535/2008** e ordinanza, sez. 3, **n. 16569/2008**) o, ancora, che, consista, nella prospettazione, dopo l'evidenziazione dell'espressione “quesito giuridico”, di una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che – a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio – risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla S.C. l'enunciazione del correlativo principio di diritto (sentenza, S.U., **n. 19811/2008**). In altri termini, *“il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare”* (S.U. sent. **n. 3519/2008**, cit.). Si è, perciò, ulteriormente chiarito che *“il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E', pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge”* (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3, **n. 19768/2008** e sentenza, sez. 3, **n. 24339/2008**). Infine, si è ribadito in proposito che *“il quesito di diritto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al “decisum”, deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per*

*ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro” (v. sentenza, sez. L., n. 17064/2008)*

**b) con riferimento all’aspetto della sua collocazione nel ricorso:**

Quanto alla collocazione nel ricorso, si profila prevalente l’orientamento per il quale (v. la sentenza **n. 13329/2007** e, già precedentemente, l’ordinanza della sez. 3 **n. 27130/2006**) il quesito può anche difettare di una particolare evidenza grafica o può anche essere posizionato topograficamente non al termine del motivo ma al suo inizio o nelle conclusioni del ricorso (se pur con richiamo al motivo al quale esso è pertinente), ma deve, in ogni caso, risultare come frutto di una intenzionale articolazione di interpello alla Corte di legittimità sulla sintesi dialettica illustrata nel singolo motivo. Si è sottolineato, al riguardo, che la novità della riforma consiste proprio nell’imporre, quale requisito fondamentale di ciascuna censura di violazione di legge, la necessità dell’esplicitazione della sintesi logico-giuridica della questione onerando l’avvocato (patrocinante in Cassazione) di una formulazione consapevole, quanto espressa e diretta, di tale sintesi. Da questa impostazione ermeneutica si è fatta discendere l’impossibilità di accettare un’ipotesi di quesito implicito o “mascherato” nella trattazione delle censure. Infatti il quesito deve svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla S.C., sicché è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo come prospettato affidata al lettore, e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Ed invero, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si dovesse concludere con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un *quid* che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima doveva proporre un quesito di diritto (ordinanza **n. 16002/2007**). E’ stato, altresì, escluso, sotto altro profilo, che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366 *bis* cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte intimata costituitasi abbia controdedito sugli stessi, giacché l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità evidenzia non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma impedisce anche che possa assumere alcun rilievo, in funzione di superamento del vizio, l’atteggiamento della controparte (ordinanza **n. 16002/2007 cit.**). Anche in tempi più recenti (cfr. ordinanza della sez. 1 **n. 5073/2008**, che richiama l’ordinanza n. 27130/2006) si è ribadito che, *“quand’anche si ritenga possibile che il quesito non sia graficamente posto a conclusione di ciascun motivo e quand’anche si ritenga ammissibile una elencazione finale conclusiva dei quesiti, certo è che ciascun quesito, pur conclusivamente elencato in unione con altri, deve essere **espressamente** riferito al motivo cui accede e che concettualmente conclude (quale sintesi od interpello alla Corte sulla esattezza della*

*soluzione offerta rispetto a quella adottata dal giudice a quo)”. Da ciò – nella stessa ordinanza n. 5073/2008 - si fa derivare conclusivamente che “le volte in cui il difensore intenda esporre nella sede finale del proprio ricorso i quesiti afferenti i motivi che ha formulato, tal scelta essendo conforme alla norma (che non impone né una specifica veste grafica né una particolare collocazione topografica del quesito rispetto al testo del motivo), sarà rispettato il requisito di legge della **esposizione conclusiva** tanto ove ciascun quesito sia espressamente riferito al motivo (con richiamo numerico od alla rubrica delle violazioni addotte) quanto ove il collegamento al motivo sia evidenziato dalla evidenza di un rapporto di pertinenza esclusiva senza necessità di particolare analisi critica (quel motivo attingendo una specifica violazione di legge e quel quesito, e solo quel quesito, esponendo il relativo interpello sintetico)”.*

### **c) sulla necessità del collegamento del quesito con la specifica fattispecie:**

Riguardo allo specifico collegamento alla fattispecie si è ritenuto inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (come nel caso in cui, ad esempio, il ricorrente si limiti a chiedere la riaffermazione del principio dell’inviolabilità del diritto di difesa: S.U., **sent. n. 36/2007**; v., in un momento successivo, S.U., **sent. nn. 8466/2008 e 18759/2008**). In particolare, le S.U. hanno, anche recentemente, chiarito sul punto che si profila inammissibile il motivo di ricorso per cassazione nel caso in cui il quesito di diritto, imposto dall’art. 366 *bis* cod. proc. civ., si risolva in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione della questione di diritto oggetto della controversia (cfr. **sent. n. 11210/2008**) ovvero in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta o la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice” (v., da ultimo, sentenza, S.U., **n. 28536/2008**). E sempre le S.U. (nella **sent. n. 6420/2008**) hanno evidenziato che se il quesito di diritto introdotto dal cit. art. 366 *bis* si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo.

Emerge, dunque, dai prospettati orientamenti giurisprudenziali della S.C. (ribaditi anche dalla sent., sez. 3, **n. 11535/2008**, secondo la quale la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso, il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso) la necessità del rispetto del requisito della imprescindibile **attinenza dei quesiti al *decisum***: le Sezioni Unite, con la sentenza **n. 14385/2007**, hanno asserito che il caso di quesito di diritto inconferente va assimilato all’ipotesi di mancanza di quesito con conseguente inammissibilità del motivo, applicando lo stesso principio già affermato dalla S.C. in tema di motivi non conferenti al *decisum* (con la **sent. n. 11650/2008** le S.U. hanno puntualizzato che, in tal caso, ove, in ipotesi, la risposta al quesito fosse positiva per l’istante, risulterebbe comunque priva di rilevanza



nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata).

#### **d) sul rapporto di biunivocità tra motivo e quesito:**

Secondo un determinato indirizzo è da ritenersi esclusa l'ammissibilità del quesito "multiplo", sul rilievo per il quale ad una censura di diritto esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e quesito (sentenza sez. 5, n. **1906/2008**).

Ancor più di recente si è ricavata dalla rigorosa interpretazione della previsione dell'obbligo della specifica indicazione dei quesiti la conseguenza dell'inammissibilità dell'articolazione di motivi *plurimi*, contenenti ciascuno, e cumulativamente, censure rapportabili alle varie ipotesi dell'art. 360 cod. proc. civ. (sentenza, sez. 5, n. **5471 del 2008**). Sotto altra angolazione è stato precisato che si profila inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al contempo, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, costituendo ciò una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 *bis*, giacché si affiderebbe alla S.C., inammissibilmente, il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una sua autonoma collocazione (cfr. ordinanza sez. L., n. **9470/2008** e più recentemente, con riferimento ad una specifica fattispecie correlata all'art. 2051 cod. civ., la sentenza, S.U., n. **28869/2008**).

#### **4.- Il rilievo officioso dell'inammissibilità conseguente alla violazione dell'art. 366 *bis*.**

Pacifico – come evidenziato – il principio dell'indisponibilità del contemplato requisito a pena di inammissibilità e della sua rilevabilità d'ufficio, la S.C. ha sottolineato in quali termini si pone il rapporto intercorrente tra il rilievo officioso dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. e l'applicazione dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. .

In proposito si ricorda che:

- la sentenza n. **13138/2007** ha dato atto che la questione dell'inammissibilità per mancanza del quesito era stata illustrata nella relazione depositata, che il ricorrente aveva presentato memoria sul punto e che era stato sentito il difensore;

- la sentenza n. **14385/2007** ha affermato che l'eccezione di inammissibilità, essendo stata sollevata dal PG all'udienza di discussione, la sottraeva alla sfera di operatività dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni;

- la sentenza n. **7258/2007** cit. ha rilevato che l'eccezione sollevata in memoria dal controricorrente aveva avuto l'effetto di sottoporre validamente la questione all'esame della Corte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, e la sottraeva alla sfera di

operatività dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ., escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni;

- la sentenza n. **15949/2007** ha invece, più radicalmente, escluso che la conoscibilità della questione della esistenza del quesito sia sottoposta alla regola di cui all'art. 384 comma 3 cod. proc. civ.

## **5.- L'impossibilità di integrazione successiva dei quesiti di diritto.**

Con due recenti ordinanze della sez. 2 la S.C. ha evidenziato che il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere successivamente integrato ancorché non sia scaduto il termine per l'impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione con la presentazione del primo ricorso (cfr. ordinanza n. **17246/2008** e ordinanza n. **22390/2008**, con la quale si ribadisce, al riguardo, che non è ipotizzabile una correzione o integrazione tardiva del ricorso, effettuata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poiché la stessa sarebbe, appunto, priva di effetti in quanto la causa di inammissibilità opera "ab origine" consumandosi con il primo ricorso il potere di impugnazione).

## **6.- L'art. 366 bis in relazione al motivo di cui all'art. 360 n. 5 sui vizi della motivazione.**

Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si è sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. **20603/2007** e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. **4646/2008** e n. **16558/2008**, nonché le sentenze delle S.U. nn. **25117/2008** e n. **26014/2008**): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. **16002/2007**; ord., sez. 3, nn. **4309/2008**, **4311/2008** e **8897/2008**, cit., nonché sent. S.U. n. **11652/2008**). In altri termini, perché la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l'illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l'errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento

della decisione (v., da ultimo, **ord., sez. 3, n. 16567/2008**). In definitiva, deve ritenersi inammissibile, perché privo di autosufficienza e concretezza, come richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in cui non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti, qualora il ricorrente si sia limitato ad enunciare la necessaria esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza indicare la premessa minore (cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione) e svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., **n. 16528/2008**).

### **7.- La tenuta costituzionale del nuovo art. 366 bis.**

Con l'ordinanza **n. 2652/2008**, la sez. 3 della S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 366 *bis* cod. proc. civ. in relazione agli articoli 76 e 77 Cost. nonché 24 e 111 Cost., risultando la disposizione, quanto al primo profilo, del tutto in linea con l'oggetto della delega e con le sue finalità ispiratrici (volte a potenziare le funzioni di nomofilachia della Corte), e non implicando affatto, quanto al secondo aspetto, alcuna limitazione del diritto di accesso al giudice, essendo anzi volta ad una consapevole ed efficace attività di impugnazione. A quest'ultimo riguardo, con la stessa ordinanza si è evidenziato che non è configurabile una violazione del diritto di difesa, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nell'illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell'ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicché il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte ricorrente. In sintonia con la predetta ordinanza si è pronunciata successivamente la medesima sezione nel ribadire l'infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli stessi parametri della Carta fondamentale, sulla scorta, in termini sostanziali, delle analoghe argomentazioni addotte a sostegno della precedente pronuncia (cfr. ordinanza, sez. 3, **n. 8897/2008**).

(Red. Aldo Carrato)

Il direttore aggiunto  
(Luigi Macioce)

**RASSEGNA DELLE MASSIME UFFICIALI SULL'ARGOMENTO SUDDIVISE PER  
QUESTIONI  
(disposte in ordine cronologico decrescente)**

**1) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICABILITA' DELL'ONERE DI INDICAZIONE DEL  
QUESITO DI DIRITTO:**

**a) INDIVIDUAZIONE DEI RICORSI PER I QUALI E' STATA RITENUTA NECESSARIA, PENA  
L'INAMMISSIBILITA', LA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:**

- Sez. U, *Sentenza n. [27529](#) del 20/11/2008* (Rv. 605538)

*Presidente: Prestipino G. Estensore: Tirelli F. Relatore: Tirelli F. P.M. Martone A. (Conf.)*

In tema di impugnazioni delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, posto che la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in forza della quale il ricorso va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", si applica, ai sensi dell'art. 32 "bis" del citato decreto, ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del medesimo, le misure cautelari emesse nell'ambito di procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile, (ovverossia mediante ricorso sottoscritto da un un difensore iscritto nell'albo dei cassazionisti, notificato ai controinteressati dall'ufficiale giudiziario e depositato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della Corte di cassazione non oltre il ventesimo giorno da quello dell'ultima notificazione), con l'ulteriore conseguenza che i ricorsi avverso provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione dei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ..

- Sez. U, *Sentenza n. [20603](#) del 01/10/2007* (Rv. 599012)

*Presidente: Preden R. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006, sono impugnabili, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006), quanto nel caso in cui sia stato pronunciato successivamente, dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile e nel termine di cui all'art. 60 d.P.R. n. 916 del 1958, norma che, nell'individuare le Sezioni Unite come giudice competente dell'impugnazione, implica il rinvio generalizzato alle norme che disciplinano il processo civile dinanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, anche in tema di procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati, ai ricorsi avverso le sentenze rese pubbliche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica l'art. 366 bis cod. proc. civ.

- Sez. U, *Ordinanza n. [26022](#) del 30/10/2008* (Rv. 605296)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: Morcavallo U. Relatore: Morcavallo U. P.M. Ceniccola R. (Conf.)*

L'art. 366 "bis" cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 "bis" dello stesso codice avverso le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.lgs.), con la conseguenza che la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 cod. proc. civ..

- Sez. 3, *Ordinanza n. [22301](#) del 04/09/2008* (Rv. 604737)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Carestia A. (Conf.)*

L'obbligo di formulare, nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. sussiste anche nel caso in cui sia impugnata una sentenza pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

- Sez. 3, **Sentenza n. [19717](#)** del 17/07/2008 (Rv. 604844)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Vittoria P. Relatore: Vittoria P. P.M. Schiavon G. (Conf.)*

L'art. 366 bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione contro il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati, trattandosi di impugnazione in sede di legittimità soggetta alle modalità di proposizione previste dagli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ.

- Sez. 3, **Ordinanza n. [17536](#)** del 26/06/2008 (Rv. 604105)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Diff.)*

Anche l'istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 cod. proc. civ., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del citato d.lgs.. L'esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all'immediata percezione da parte della S. C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49, comma primo, cod. proc. civ.).

- Sez. 3, **Ordinanza n. [13194](#)** del 22/05/2008 (Rv. 603434)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Diff.)*

Il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell'ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell'ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., e non già la "chiara indicazione" del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

- Sez. 3, **Ordinanza n. [10160](#)** del 17/04/2008 (Rv. 602748)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Martone A. (Conf.)*

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza irrogativa di una sanzione disciplinare nei confronti di un notaio, anche prima della riforma introdotta del d.lgs. 1 agosto 2006 n. 249 (il quale ha espressamente previsto l'applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ. ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze d'appello concernenti procedimenti disciplinari nei confronti di notai iniziati dopo il 1° giugno 2007) era comunque soggetto alle regole generali previste per tale mezzo di impugnazione. Pertanto il suddetto ricorso, se proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (e cioè al 2 marzo 2006), deve contenere a pena d'inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, a nulla rilevando che il procedimento disciplinare sia anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. 1 agosto 2006 n. 249.

- Sez. L, **Ordinanza n. [5076](#)** del 26/02/2008 (Rv. 601892)

*Presidente: Sciarelli G. Estensore: Morcavallo U. Relatore: Morcavallo U. P.M. Riello L. (Conf.)*

L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis dello stesso codice contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del primo comma dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta <<con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti>>; la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell'indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., dovendosi escludere, invece, la necessità della formulazione del quesito di diritto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il ricorrente in revocatoria avesse soddisfatto esaurientemente l'onere imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., avendo indicato nella enunciazione del motivo, da un lato, l'erronea lettura degli atti e della sentenza di merito e, dall'altro, che l'esatta percezione degli stessi avrebbe consentito di qualificare il fatto oggetto del giudizio come sospensione del rapporto e non come licenziamento, così da evitare un giudizio di nullità del rapporto per mancanza di iscrizione all'albo professionale e di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro).

- Sez. L, **Ordinanza n. 5075** del 26/02/2008 (Rv. 601890)

**Presidente: Sciarelli G. Estensore: Morcavallo U. Relatore: Morcavallo U. P.M. Riello L. (Conf.)**

L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis dello stesso codice contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del primo comma dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta <<con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti>>; la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell'indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., dovendosi escludere, invece, la necessità della formulazione del quesito di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il ricorrente in revocatoria avesse soddisfatto esaurientemente l'onere imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., avendo indicato nella enunciazione del motivo, da un lato, la mancata percezione di un timbro apposto sul ricorso per cassazione - attestante la consegna tempestiva dell'atto all'ufficiale giudiziario - e, dall'altro, che l'esame di tale timbro avrebbe impedito il giudizio di inammissibilità per tardività della notifica).

- Sez. L, **Sentenza n. 4008** del 18/02/2008 (Rv. 601961)

**Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Miani Canevari F. Relatore: Miani Canevari F. P.M. Martone A. (Conf.)**

Anche nel caso di ricorso in cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. avverso pronuncia resa dal giudice di merito all'esito dell'iter procedurale di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ. deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Tale principio, peraltro, quando sia denunciata la violazione della norma di un contratto collettivo, va coordinato con i principi attinenti alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di legittimità, il quale deve autonomamente procedere all'accertamento della portata della norma di cui si assume la violazione, senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del quesito di diritto, ben potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola - anche non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile all'interpretazione. Nella stessa enunciazione in funzione nomofilattica del principio di diritto, del resto, la Corte è tenuta ad operare - sia pure con una metodica interpretativa incentrata sui generali criteri di cui all'art. 1362 cod. civ. e seguenti - come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Ne consegue che il quesito è ammissibile quando con esso venga chiaramente indicato il fatto controverso tra le parti, non assumendo invece rilievo, a tale fine, l'indicazione della violazione da parte del giudice del merito dei canoni di ermeneutica negoziale.

- Sez. U, **Ordinanza n. 2658** del 05/02/2008 (Rv. 601602)

**Presidente: Vittoria P. Estensore: Amatucci A. Relatore: Amatucci A. P.M. Iannelli D. (Conf.)**

A norma dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione - deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del

motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poiché la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris".

- Sez. U, **Ordinanza n. 21864** del 19/10/2007 (Rv. 599804)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Iannelli D. (Conf.)*

La previsione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si applica anche nei confronti del ricorso avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale forense e pubblicati in data successiva al 2 marzo 2006; va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel quale l'illustrazione dei motivi di violazione di legge non si concluda con una specifica formulazione di un quesito di diritto per ciascuna censura e il motivo di difetto di motivazione non indichi con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente.

- Sez. 3, **Sentenza n. 19487** del 21/09/2007 (Rv. 599405)

*Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Talevi A. Relatore: Talevi A. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)*

L'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; sicché, ove ne sia omessa la formulazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

- Sez. U, **Sentenza n. 16615** del 27/07/2007 (Rv. 598242)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Iannelli D. (Conf.)*

Il ricorso per cassazione proposto da un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura sotto la vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili, non è da qualificare come improponibile, in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima "potestas iudicandi"; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile, donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di rito civile, con l'ulteriore conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie) avverso un provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso deve contenere, a pena di inammissibilità, i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ..

- Sez. 2, **Ordinanza n. 15584** del 11/07/2007 (Rv. 598333)

*Presidente: Corona R. Estensore: Colarusso V. Relatore: Colarusso V. P.M. Destro C. (Conf.)*

Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all'esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l'art. 360, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all'obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria.

- Sez. 3, **Ordinanza n. 15108** del 04/07/2007 (Rv. 598703)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Vittoria P. Relatore: Vittoria P. P.M. Iannelli D. (Conf.)*

Il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l'ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell'ordinanza di sospensione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.), sia perché il regolamento può essere deciso a norma dell'art. 380-bis dello stesso codice di rito anche nel caso di cui al n. 5 dell'art. 375 cod. proc. civ., che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell'art. 366-bis cod. proc. civ.

- Sez. 1, **Sentenza n. 14682 del 22/06/2007** (Rv. 597392)

*Presidente: De Musis R. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Russo RG. (Conf.)*

Anche ai ricorsi per cassazione in materia elettorale, quantunque la Corte sia abilitata anche a giudicare nel merito si applica l'art. 366-bis cod. proc. civ., in forza del quale l'illustrazione dei motivi di ricorso proposti ai sensi dei numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 360 deve concludersi, a pena di inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto.

- Sez. U, **Sentenza n. 7258 del 26/03/2007** (Rv. 595865)

*Presidente: Nicastro G. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

L'art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. un ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato in materia elettorale per difetto di giurisdizione).

- Sez. 1, **Ordinanza n. 6278 del 16/03/2007** (Rv. 595756)

*Presidente: Adamo M. Estensore: Piccininni C. Relatore: Piccininni C. P.M. Caliendo G. (Conf.)*

Il ricorso per regolamento di competenza deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366-bis, l'indicazione del quesito di diritto; infatti, non solo al regolamento di competenza si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali sul ricorso per cassazione, ma l'art. 380 ter cod. proc. civ., sul procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all'art. 375 cod. proc. civ. che, a sua volta, espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ.

- Sez. 3, **Ordinanza n. 4640 del 28/02/2007** (Rv. 596344)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Sgroi C. (Conf.)*

L'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del primo comma dello stesso art. 391-bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta <<con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti>>; pertanto, la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 cod. proc. civ.

- Sez. 3, **Ordinanza n. 4072 del 21/02/2007** (Rv. 598548)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Uccella F. (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando - non



diversamente da quanto avveniva prima della riforma - la prospettazione di un motivo che giustificerebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto.

- Sez. 3, **Ordinanza n. 4071** del 21/02/2007 (Rv. 597288)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Uccella F. (Conf.)*

Il ricorso per regolamento di competenza, proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto. Tale conclusione si giustifica, sia perché, pur trattandosi di mezzo di impugnazione distinto dal ricorso per cassazione (artt. 42, 43, 46 e 47 cod. proc. civ.) quanto a condizioni di proponibilità, il regolamento è chiesto alla Corte di cassazione anch'esso con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.) e si deve fondare sulla postulazione del vizio di violazione di norme sulla competenza, così come il ricorso per cassazione per il motivo previsto dall'art. 360 n. 2 cod. proc. civ., per cui l'art. 366-bis prescrive il detto requisito, sia sulla base di un preciso riscontro normativo, che si rinviene nel nuovo art. 380-ter, là dove prevede che il procedimento di decisione del regolamento di competenza ch'esso disciplina trovi applicazione solo ove il presidente (della sezione assegnataria del ricorso per regolamento) non ritenga di provvedere ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis, che disciplina il procedimento di decisione in camera di consiglio nei casi diversi dalla decisione sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione. Poiché tra i casi di cui a detto primo comma v'è anche quello del n. 5 dell'art. 375, primo comma novellato, che, fra l'altro, si riferisce all'ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all'art. 366-bis, appare evidente che il legislatore della riforma ha supposto l'applicabilità di questa norma, come del n. 4 novellato dello stesso art. 366, all'istanza di regolamento di competenza, poiché, se fosse altrimenti sarebbe inspiegabile il generico rinvio a tutti i casi di cui al primo comma dell'art. 380-bis e, quindi, anche a quello del n. 5 dell'art. 375, che il legislatore avrebbe dovuto invece limitare, eccettuando fra le ipotesi da esso previsto quella del difetto dei requisiti previsti dall'art. 366-bis (e quella della stessa indicazione del motivo afferente alla competenza, che, evidentemente, è riferibile all'istanza di regolamento).

**b) INDIVIDUAZIONE DEI RICORSI PER I QUALI E' STATA ESCLUSA LA NECESSITA', PENA L'INAMMISSIBILITA', DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:**

- Sez. 2, **Sentenza n. 16941** del 20/06/2008 (Rv. 603734)

*Presidente: Triola R. Estensore: Migliucci E. Relatore: Migliucci E. P.M. Uccella F. (Conf.)*

Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., deducendo l'esistenza di "errores in procedendo", la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto; diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (nella specie, la S.C. ha esaminato nel merito ed accolto - sebbene non accompagnato dalla formulazione di un quesito di diritto - il motivo di ricorso incidentale col quale si lamentava l'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, su una domanda di risarcimento danni validamente proposta).

- Sez. U, **Ordinanza n. 5924** del 05/03/2008 (Rv. 602138)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Martone A. (Conf.)*

L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, e non ha, quindi, ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti controversi idonea a divenire giudicato, contrastata dal ricorrente con il quesito (che contiene, quindi, due principi giuridici contrapposti, quello della decisione impugnata e quello prospettato nel ricorso), bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione.

- Sez. U, **Sentenza n. 2280** del 31/01/2008 (Rv. 601305)

*Presidente: Ianniruberto G. Estensore: La Terza M. Relatore: La Terza M. P.M. Martone A. (Conf.)*

Nel ricorso in cassazione per conflitto di giurisdizione di cui all'art. 362, secondo comma, cod. proc. civ., non trova applicazione l'art. 366 "bis" dello stesso codice, che impone, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto, atteso che tale norma fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) cod. proc. civ. e che nel ricorso per conflitto di giurisdizione - il quale non costituisce mezzo di impugnazione - il quesito chiesto alla Corte risulta implicitamente formulato.

- Sez. U, **Ordinanza n. 22059** del 22/10/2007 (Rv. 599958)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Bucciante E. Relatore: Bucciante E. P.M. Ciccolo PPM. (Diff.)*

L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione, il quale non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione.

## **2) LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:**

### **a) in rapporto ai requisiti di pertinenza e di chiarezza:**

- Sez. U, **Sentenza n. 28536** del 02/12/2008 (Rv. 605848)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: Merone A. Relatore: Merone A. P.M. Ceniccola R. (Parz. Diff.)*

E inammissibile per violazione dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso "sub iudice". (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un motivo di ricorso accompagnato da un quesito che, partendo dall'assunto che nell'ipotesi in esame non ricorressero i presupposti richiesti dall'art. 344 cod. proc. civ., chiedeva di sapere se fosse ammissibile l'intervento del soggetto garantito).

- Sez. U, **Sentenza n. 26020** del 30/10/2008 (Rv. 605378)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: Morcavallo U. Relatore: Morcavallo U. P.M. Ceniccola R. (Conf.)*

Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, che si concludeva con l'esposizione di taluni quesiti di diritto rispetto ai quali sarebbe dovuta seguire una risposta affermativa risolvendosi in una ovvia asserzione, priva della dignità di massima di diritto, come: a) tutti i giudici devono rispettare la legge quanto all'obbligo di pronunciare sulla domanda proposta; b) le pronunce di legittimità non hanno valore vincolante per i giudici di merito; c) il giudice ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi in determinate ipotesi. Del pari, sono stati dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso per violazione di legge, concludentisi, taluni, con quesiti che si limitavano a riprodurre il contenuto astratto di precetti legislativi e di principi generali, mentre, altro motivo ancora, con un quesito generico rispetto alle specifiche censure articolate nel motivo stesso).

- Sez. 1, **Ordinanza n. 20409** del 24/07/2008 (Rv. 604247)

*Presidente: Adamo M. Estensore: Macioce L. Relatore: Macioce L. P.M. Ceniccola R. (Conf.)*

In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poiché in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

- Sez. U, *Sentenza n. [19811](#) del 18/07/2008* (Rv. 604162)

*Presidente: Corona R. Estensore: Morelli MR. Relatore: Morelli MR. P.M. Martone A. (Conf.)*

È inammissibile, ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il ricorso per cassazione in cui l'espressione "quesito giuridico" sia seguita da una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che - a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio - risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla Corte l'enunciazione del correlativo principio di diritto.

- Sez. 3, *Ordinanza n. [19769](#) del 17/07/2008* (Rv. 604826)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Scarano LA. Relatore: Scarano LA. P.M. Scardaccione EV. (Conf.)*

Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge.

- Sez. U, *Sentenza n. [18759](#) del 09/07/2008* (Rv. 604601)

*Presidente: Prestipino G. Estensore: Toffoli S. Relatore: Toffoli S. P.M. Nardi V. (Diff.)*

Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

- Sez. U, *Ordinanza n. [12645](#) del 19/05/2008* (Rv. 603270)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Iannelli D. (Conf.)*

È inammissibile ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ. - per prospettazione di un quesito di diritto incompleto, incongruo ed inconferente rispetto alla decisione impugnata - il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato nel quale, ipotizzandosi un eccesso di potere giurisdizionale, tale quesito venga formulato presupponendo che il giudice amministrativo sia stato investito esclusivamente della tutela di interessi legittimi laddove, invece, questi aveva in materia (nella specie, urbanistica) la giurisdizione esclusiva, con conseguente possibilità di pronunciarsi anche su diritti soggettivi.

- Sez. U, *Sentenza n. [11650](#) del 12/05/2008* (Rv. 602971)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Miani Canevari F. Relatore: Miani Canevari F. P.M. Martone A. (Diff.)*

Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso il cui corrispondente quesito di diritto chiedeva alle S.U. di pronunciarsi sulla spettanza della giurisdizione in fattispecie

di demansionamento di un dipendente pubblico, là dove la sentenza di appello impugnata - emessa in riferimento ad una sentenza non definitiva - concerneva solo la richiesta di superiore inquadramento dello stesso lavoratore e non il demansionamento).

- Sez. U, **Sentenza n. [11210](#)** del 08/05/2008 (Rv. 602895)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: De Matteis A. Relatore: De Matteis A. P.M. Martone A. (Conf.)*

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, nel caso in cui il quesito di diritto, di cui all'art. 366 "bis" cod. proc. civ., si risolva in un'enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia. (Nella specie, in una controversia risarcitoria per danno differenziale da infortunio lavorativo subito da pubblico dipendente, la P.A. ricorrente per cassazione, nel contestare con un unico motivo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario riconosciuta dalla sentenza di merito, aveva formulato un quesito in cui mancava qualsiasi riferimento alla questione di diritto, incentrata sulla rilevanza della data dell'infortunio sul lavoro - verificatosi nell'anno 1994 - quale fatto generatore del diritto al risarcimento ovvero della data di accertamento della responsabilità penale, in base al giudicato, quale presupposto della responsabile civile).

- Sez. U, **Sentenza n. [23732](#)** del 16/11/2007 (Rv. 600144)

*Presidente: Corona R. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l'ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

- Sez. L, **Sentenza n. [23153](#)** del 07/11/2007 (Rv. 599532)

*Presidente: Senese S. Estensore: Figurelli D. Relatore: Figurelli D. P.M. Patrone I. (Conf.)*

È inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte; più specificamente, deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione.

- Sez. U, **Sentenza n. [20360](#)** del 28/09/2007 (Rv. 599432)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

Il principio di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconfidente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

- Sez. 1, **Ordinanza n. [19892](#)** del 25/09/2007 (Rv. 598928)

*Presidente: Adamo M. Estensore: Macioce L. Relatore: Macioce L. P.M. Schiavon G. (Conf.)*

È inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. (Fattispecie in cui la S.C., precisato che la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione, ha affermato che all'adempimento di tale onere il ricorrente - che aveva soltanto chiesto alla Corte se vi fosse stata violazione di leggi in materia di immigrazione - si era totalmente sottratto).

- Sez. 1, **Sentenza n. 15949 del 17/07/2007** (Rv. 598050)

*Presidente: Criscuolo A. Estensore: Felicetti F. Relatore: Felicetti F. P.M. Caliendo G. (Conf.)*

E inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito non ha attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato ma introduce un tema nuovo ed estraneo (nella specie, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di incompetenza resa nel procedimento ex art. 274 cod. civ., il quesito era stato riferito al procedimento ex art. 269 cod. civ. e non alla competenza territoriale nel procedimento di ammissibilità dell'azione)

- Sez. U, **Sentenza n. 14385 del 21/06/2007** (Rv. 598789)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Nardi V. (Conf.)*

La mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

- Sez. 5, **Sentenza n. 11682 del 21/05/2007** (Rv. 599461)

*Presidente: Riggio U. Estensore: Merone A. Relatore: Merone A. P.M. Ceniccola R. (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, è privo di specificità, ed è quindi inesistente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, il quesito di diritto, prescritto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., che si limiti ad affermare come debbano essere distinti civilisticamente gli interessi (in una controversia tributaria ove si discuta del regime ad essi applicabile), dando per scontato che nella specie si tratti di interessi compensativi, qualificazione costituente, invece, il cuore del problema "sub iudice". La condivisione o non condivisione della pretesa differenza ontologica tra interessi, come evidenziata, non conduce, invero, ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie, perchè ove pure si condivida l'affermazione, il "quesito" non indica le ragioni per le quali nel caso di specie gli interessi avrebbero natura compensativa e perchè sarebbero sottratti alla ritenuta alla fonte.

- Sez. U, **Sentenza n. 7258 del 26/03/2007** (Rv. 595864)

*Presidente: Nicastro G. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

È inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

- Sez. U, **Sentenza n. 36 del 05/01/2007** (Rv. 594107)

*Presidente: Prestipino G. Estensore: Finocchiaro M. Relatore: Finocchiaro M. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

Ai sensi dell'art.366 bis cod. proc. civ. è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico.

- Sez. 1, **Sentenza n. [22499](#)** del 19/10/2006 (Rv. 592250)

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Bonomo M. Relatore: Bonomo M. P.M. Uccella F. (Conf.)*

Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Enunciando tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo in un caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse, essendosi limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, alla quale aveva manifestato adesione, nonché l'atto di appello del P.M., dal quale aveva dissentito; ed atteso che lo stesso quesito di diritto formulato a conclusione del motivo era sfornito di qualsiasi collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione).

**b) in relazione alla forma di interpello:**

- Sez. L, **Sentenza n. [28280](#)** del 26/11/2008 (Rv. 605781)

*Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Ianniruberto G. Relatore: Ianniruberto G. P.M. Matera M. (Conf.)*

La formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 bis cod. proc. civ. postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito; ne consegue che non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al contenuto del motivo stesso. (Nella specie, il ricorrente aveva formulato il quesito di diritto in riferimento alla necessità, per il giudice di merito di valutare autonomamente i fatti acquisiti in sede penale ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, principio a cui il giudice di merito si era attenuto avendo provveduto ad una autonoma disamina delle risultanze penali; per contro, il contenuto del motivo investiva criticamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e, quindi, integrava un eventuale vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rispetto al quale era tuttavia assente, come richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., la specifica evidenza del fatto decisivo e controverso).

- Sez. U, **Sentenza n. [27347](#)** del 18/11/2008 (Rv. 605682)

*Presidente: Prestipino G. Estensore: Morelli MR. Relatore: Morelli MR. P.M. Martone A. (Diff.)*

E inammissibile, ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso attinente alla giurisdizione nel caso in cui il relativo quesito di diritto venga formulato in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il Comune ricorrente, nel chiedere una declaratoria di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in controversia concernente la revoca della concessione di contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981, per la ristrutturazione di immobile a seguito del sisma del novembre 1980, aveva formulato il relativo quesito di diritto omettendo di dar conto del fatto che, al provvedimento di assegnazione del contributo si era sovrapposto un provvedimento discrezionale di rimessione in termini per l'inizio ed il completamento dei lavori, sicché proprio rispetto a tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto porsi il quesito se la posizione del privato fosse ancora quella originaria di diritto soggettivo all'erogazione del contributo ovvero di interesse legittimo rispetto all'esercizio della facoltà del Sindaco di rimessione in termini).

- Sez. 3, **Sentenza n. [24339](#)** del 30/09/2008 (Rv. 605004)

*Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Russo LA. (Conf.)*

Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.

- Sez. L, *Sentenza n. [17064](#) del 23/06/2008* (Rv. 603884)

*Presidente: Mattone S. Estensore: Nobile V. Relatore: Nobile V. P.M. Matera M. (Conf.)*

Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al "decisum", deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro. (Nella specie, la S.C., in controversia concernente la validità della clausola del termine apposto al contratto di lavoro con le Poste Italiane S.p.A., ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso rispetto al quale era stato formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nell'art. 23 l. 56/87 l'autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione ad ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25-9-1997 non hanno natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto").

- Sez. 2, *Sentenza n. [16941](#) del 20/06/2008* (Rv. 603733)

*Presidente: Triola R. Estensore: Migliucci E. Relatore: Migliucci E. P.M. Uccella F. (Conf.)*

Ai fini dell'art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall'esposizione del motivo di ricorso, né può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poiché una simile interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma codicistica.

- Sez. U, *Sentenza n. [11650](#) del 12/05/2008* (Rv. 602971)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Miani Canevari F. Relatore: Miani Canevari F. P.M. Martone A. (Diff.)*

Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso il cui corrispondente quesito di diritto chiedeva alle S.U. di pronunciarsi sulla spettanza della giurisdizione in fattispecie di demansionamento di un dipendente pubblico, là dove la sentenza di appello impugnata - emessa in riferimento ad una sentenza non definitiva - concerneva solo la richiesta di superiore inquadramento dello stesso lavoratore e non il demansionamento).

- Sez. 3, *Sentenza n. [11535](#) del 09/05/2008* (Rv. 603175)

*Presidente: Fantacchiotti M. Estensore: Urban G. Relatore: Urban G. P.M. Fuzio R. (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, il quesito di diritto imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una "regola juris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso contenente

quesiti non riconducibili all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, siccome non consentivano di individuare il diverso principio di diritto sostenuto nei motivi di ricorso, e tra essi un quesito con cui il ricorrente, in modo avulso dal contesto della stessa motivazione della sentenza di merito, chiedeva alla Corte se l'attivazione di una procedura esecutiva sulla base di un titolo cassato, nonché la strenua resistenza nel giudizio di opposizione da parte del presunto creditore, integrassero gli estremi della lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.).

- Sez. U, **Sentenza n. [6530](#)** del 12/03/2008 (Rv. 602270)

**Presidente: Vittoria P. Estensore: Mazziotti Di Celso L. Relatore: Mazziotti Di Celso L. P.M. Ceniccola R. (Conf.)**

La formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ. postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito; ne consegue che non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al contenuto del motivo stesso.

- Sez. U, **Sentenza n. [6420](#)** del 11/03/2008 (Rv. 602276)

**Presidente: Carbone V. Estensore: Tirelli F. Relatore: Tirelli F. P.M. Iannelli D. (Conf.)**

A norma dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolve in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo.

- Sez. U, **Sentenza n. [3519](#)** del 14/02/2008 (Rv. 601785)

**Presidente: Vittoria P. Estensore: Luccioli MG. Relatore: Luccioli MG. P.M. Iannelli D. (Parz. Diff.)**

Affinché il quesito di diritto, di cui all'art. 366 "bis" cod. proc. civ., abbia i requisiti idonei ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., che risulti individuata la discrasia tra la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata, che deve essere enunciato, non essendo sufficiente che il ricorrente si limiti a prospettare genericamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione (nella specie rispetto ad una sentenza del TSAP); e, con riferimento al ricorso per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni.

- Sez. 5, **Sentenza n. [1906](#)** del 29/01/2008 (Rv. 601871)

**Presidente: Paolini G. Estensore: Meloncelli A. Relatore: Meloncelli A. P.M. Gambardella V. (Conf.)**

Il quesito di diritto che il ricorrente ha l'onere di formulare ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un sì o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate.

- Sez. 1, **Sentenza n. [14682](#)** del 22/06/2007 (Rv. 597393)

**Presidente: De Musis R. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Russo RG. (Conf.)**



In tema di ricorso per cassazione, la formulazione del quesito prevista dall'art. 366-bis cod. proc. civ. postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l'esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito.

**c) nel caso di proposizione di plurimi motivi di ricorso:**

- Sez. 5, *Sentenza* n. [5471](#) del 29/02/2008 (Rv. 602125)

*Presidente: Altieri E. Estensore: Meloncelli A. Relatore: Meloncelli A. P.M. Gambardella V. (Diff.)*

La formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l'insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione.

- Sez. 5, *Sentenza* n. [1906](#) del 29/01/2008 (Rv. 601874)

*Presidente: Paolini G. Estensore: Meloncelli A. Relatore: Meloncelli A. P.M. Gambardella V. (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, è ammissibile la formulazione di un unico quesito di diritto a conclusione di più motivi di impugnazione, non potendo negarsi al ricorrente la facoltà di frazionare il quesito in tanti motivi quante sono le argomentazioni che egli ritenga autonomamente idonee a sostenerne l'affermazione, purché la difesa segua un percorso argomentativo che, muovendo dalla denuncia di vizi diversi e dall'individuazione di differenti disposizioni normative, passi per una diversa "pars destruens" del ragionamento svolto nella sentenza impugnata e per una diversa "pars construens" del fondamento della proposta da indirizzare al giudice di legittimità.

- Sez. L, *Sentenza* n. [19560](#) del 21/09/2007 (Rv. 600047)

*Presidente: Mattone S. Estensore: Vidiri G. Relatore: Vidiri G. P.M. Fuzio R. (Diff.)*

Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, impugnata a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deve contenere, in ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura; tuttavia, la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso, allorché il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. Il rapporto corrente fra il motivo del ricorso ed il relativo quesito è assimilabile a quello che intercorre fra motivazione e dispositivo della sentenza, dovendo la decisione rapportarsi al motivo che sorregge il quesito, in termini analoghi a quelli che caratterizzano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza.

- Sez. 5, *Sentenza* n. [17108](#) del 03/08/2007 (Rv. 600540)

*Presidente: Saccucci B. Estensore: D'Alonzo M. Relatore: D'Alonzo M. P.M. Gambardella V. (Diff.)*

In tema di ricorso per cassazione, secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denuncia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui, in tema di imposte di registro, si chiedeva di stabilire se l'atto di classamento dell'immobile venduto in base al quale era stato redatto l'avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 12 del decreto - legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, dovesse essere notificato anche al venditore, senza indicare l'ente preposto obbligato a tale notifica né i contraenti destinatari della stessa).

- Sez. 5, **Sentenza** n. [16275](#) del 23/07/2007 (Rv. 599676)

**Presidente: Paolini G. Estensore: D'Alonzo M. Relatore: D'Alonzo M. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)**

Per effetto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 6 d.lgs n. 40 del 2006, i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal due marzo 2006 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto che non può essere unico per l'intero ricorso ma, secondo la chiara lettera della norma, formulato separatamente rispetto a ciascuna censura.

- Sez. 3, **Ordinanza** n. [27130](#) del 19/12/2006 (Rv. 593991)

**Presidente: Fiduccia G. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Sgroi C. (Conf.)**

In tema di ricorso per cassazione, secondo la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quesito di diritto prescritto dal nuovo art. 366-bis cod. proc. civ. non può essere unico per l'intero ricorso, ma dev'essere formulato separatamente rispetto a ciascuna censura formulata, come si evince sia dall'indicazione separata nella norma dei singoli motivi di ricorso, sia dall'espressione "ciascun motivo", che si legge nel suo secondo comma.

#### **d) con riferimento alla loro collocazione topografica:**

- Sez. U, **Ordinanza** n. [19348](#) del 15/07/2008 (Rv. 604161)

**Presidente: Corona R. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Corona R. (Conf.)**

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di un giudice speciale (nella specie Corte dei conti) è inammissibile per violazione dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., quando, come nel caso di specie, manca la formulazione del quesito di diritto che concluda (anche con la necessaria evidenza grafica) il motivo di ricorso e la "richiesta" di pronuncia da parte della Corte è formulata genericamente, senza che nemmeno si faccia esplicito riferimento al profilo di una (supposta) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nel controllo dei quali si esaurisce la possibilità di sindacato su tali sentenze.

- Sez. 1, **Ordinanza** n. [5073](#) del 26/02/2008 (Rv. 602293)

**Presidente: Adamo M. Estensore: Macioce L. Relatore: Macioce L. P.M. Apice U. (Conf.)**

La previsione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., là dove esige che l'esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto, non significa che il quesito debba topograficamente essere inserito alla fine della esposizione di ciascun motivo, essendo consentita la elencazione finale o conclusiva di tutti i quesiti, purché, in tal caso, ciascuno di essi sia espressamente riferito al motivo, con richiamo numerico od alla rubrica delle violazioni adottate, oppure il collegamento al motivo sia inequivocabilmente evidenziato dalla esistenza di un rapporto di pertinenza esclusiva, in modo tale che esso sia agevolmente individuabile, senza necessità di una particolare analisi critica.

- Sez. 3, **Ordinanza** n. [16002](#) del 18/07/2007 (Rv. 598711)

**Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Conf.)**

La previsione della norma dell'art. 366-bis cod. proc. civ., là dove esige che l'esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto, se non significa che il quesito debba topograficamente essere inserito alla fine della esposizione di ciascun motivo (potendo esserlo anche all'inizio per il fatto che siffatta sua articolazione implica necessariamente che essa si intenda formalmente ripetuto alla fine dell'esposizione, sì da adempiere comunque l'onere di conclusione), comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicché è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un'operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale

esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un “quid” che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto.

### **3) I POTERI DELLA S.C. IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI POSTE DALLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:**

- Sez. 2, **Ordinanza n. [22390](#)** del 05/09/2008 (Rv. 604426)

*Presidente: **Settimj G.** Estensore: **Settimj G.** Relatore: **Settimj G.** P.M. **Destro C.** (Conf.)*

A norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con l’indicazione esplicita di un quesito di diritto; né è ipotizzabile, al riguardo, una correzione o integrazione tardiva del ricorso, effettuata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la quale sarebbe priva di effetti sananti poiché la causa di inammissibilità opera “ab origine” confermandosi con il primo ricorso il potere d’impugnazione.

- Sez. 2, **Ordinanza n. [17246](#)** del 24/06/2008 (Rv. 604066)

*Presidente: **Settimj G.** Estensore: **Settimj G.** Relatore: **Settimj G.** P.M. **Fucci C.** (Conf.)*

Il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere successivamente integrato, ancorché non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso.

- Sez. 3, **Ordinanza n. [16002](#)** del 18/07/2007 (Rv. 598710)

*Presidente: **Vittoria P.** Estensore: **Frasca R.** Relatore: **Frasca R.** P.M. **Martone A.** (Conf.)*

Deve escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366-bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacché l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palese non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366 n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366-bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevanza d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore.

- Sez. L, **Sentenza n. [16876](#)** del 24/07/2006 (Rv. 591846)

*Presidente: **Mattone S.** Estensore: **Roselli F.** Relatore: **Roselli F.** P.M. **Fedeli M.** (Conf.)*

Quando il motivo di ricorso per cassazione si chiuda con la formulazione di un quesito di diritto, la Corte non è vincolata da quella formulazione qualora essa non corrisponda, anche in parte, al vero contenuto del motivo ed alla sua argomentazione, da sola sufficiente ad indicare e delimitare il tema della disputa. Infatti, l’interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti dall’art. 112 cod. proc. civ., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione nonché di omissione, anche parziale, della pronuncia (principio affermato in relazione ad un ricorso proposto anteriormente all’entrata in vigore del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto per effetto dell’art. 6, comma primo, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ma nel quale il ricorrente aveva ritenuto di formulare il quesito di diritto).

### **4) IL CONTENUTO E LA FORMA DELL’ONERE DEL RICORRENTE PREVISTO DALL’ART. 366 BIS IN RELAZIONE AL MOTIVO DI CUI ALL’ART. 360 N. 5:**

- Sez. U, **Sentenza n. [26014](#)** del 30/10/2008 (Rv. 605563)

**Presidente: Carbone V. Estensore: De Matteis A. Relatore: De Matteis A. P.M. Iannelli D. (Conf.)**

È inammissibile, ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso che, sebbene intitolato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sviluppi censure in diritto, senza che a queste corrisponda un quesito adeguato, mediante la focalizzazione della questione di diritto essenziale per la decisione. (Nella specie, il ricorso conteneva plurime censure, prolisse e contorte, e non poneva la questione essenziale del se il trasferimento di dipendente dell'ente poste italiane al ministero delle finanze, ai fini della attribuzione della qualifica, integrasse o meno una procedura concorsuale).

- Sez. U, **Sentenza n. [25117](#)** del 14/10/2008 (Rv. 604936)

**Presidente: Carbone V. Estensore: Toffoli S. Relatore: Toffoli S. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)**

E inammissibile, ai sensi della seconda parte dell'art. 366 -"bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in cui manchi l'indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo della colpa. (Nella specie, le S.U. hanno reputato inadeguato il generico riferimento all'elemento della colpa, la quale, non integrando un fatto vero e proprio, ma piuttosto una qualificazione formulata a conclusione di un giudizio composito di elementi di fatto e di diritto, rende necessaria la deduzione di distinte censure di violazione di norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di vizio di motivazione riguardo agli elementi di fatto concretamente rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa medesima).

- Sez. U, **Sentenza n. [16528](#)** del 18/06/2008 (Rv. 603565)

**Presidente: Carbone V. Estensore: Merone A. Relatore: Merone A. P.M. Martone A. (Diff.)**

È inammissibile, perché privo di autosufficienza e concretezza, come richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale forense), in cui non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare la necessaria esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza indicare la premessa minore (cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione) e svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura.

- Sez. U, **Sentenza n. [11652](#)** del 12/05/2008 (Rv. 602972)

**Presidente: Carbone V. Estensore: Miani Canevari F. Relatore: Miani Canevari F. P.M. Martone A. (Conf.)**

Atteso che, secondo quanto dispone l'art. 366 "bis" cod. proc. civ., nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata - che aveva respinto la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere il risarcimento del danno alla carriera per perdita di "chances", in ragione della riscontrata carenza di allegazione e prova dei fatti idonei a dimostrare l'effettiva perdita di possibilità di reimpiego lavorativo - limitandosi ad esporre le circostanze relative alla propria vicenda lavorativa).

- Sez. L, **Ordinanza n. [9470](#)** del 11/04/2008 (Rv. 602846)

**Presidente: Ravagnani E. Estensore: Battimiello B. Relatore: Battimiello B. P.M. Fucci C. (Conf.)**

È inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto

controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione.

- Sez. 3, **Ordinanza n. 8897** del 07/04/2008 (Rv. 602641)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Scarano LA. Relatore: Scarano LA. P.M. Salvi G. (Conf.)*

Allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso nel quale la sentenza impugnata veniva censurata per avere integralmente recepito una consulenza tecnica d'ufficio, ma senza indicare in modo chiaro e sintetico le ragioni per cui tale motivazione fosse inidonea a sorreggere la decisione).

- Sez. 1, **Sentenza n. 976** del 18/01/2008 (Rv. 601303)

*Presidente: Losavio G. Estensore: Plenteda D. Relatore: Plenteda D. P.M. Russo RG. (Parz. Diff.)*

È ammissibile il ricorso per cassazione, che denunci con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denuncia, a nulla rilevando l'art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dall'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il quale esige che nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.

- Sez. U, **Sentenza n. 20603** del 01/10/2007 (Rv. 599013)

*Presidente: Preden R. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Palmieri R. (Conf.)*

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente).

- Sez. 3, **Ordinanza n. 16002** del 18/07/2007 (Rv. 598712)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Conf.)*

Nella norma dell'art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 - cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la rende inidonea a giustificare la decisione" - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorché solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una

indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

#### **5) LA TENUTA COSTITUZIONALE DELL'ART. 366 BIS COD. PROC. CIV. :**

- Sez. 3, **Ordinanza n. [8897](#)** del 07/04/2008 (Rv. 602642)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Scarano LA. Relatore: Scarano LA. P.M. Salvi G. (Conf.)*

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 366 bis cod. proc. civ., nella parte in cui - così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - impone al ricorrente di indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso rispetto al quale lamenta l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Per un verso, infatti, la legge delega ha lasciato libero il legislatore delegato di individuare con quali modalità dovesse darsi attuazione al principio secondo cui il motivo di ricorso fondato su un vizio di motivazione concernesse un "fatto controverso", sicché l'art. 366 bis cod. proc. civ. non ha esorbitato dall'ambito della delega; per altro verso tale norma è finalizzata ad assicurare il corretto esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di legittimità, coniugando l'interesse specifico del ricorrente alla soluzione del caso concreto con quello, generale, all'unità ed alla uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale.

- Sez. 3, **Ordinanza n. [2652](#)** del 04/02/2008 (Rv. 601722)

*Presidente: Vittoria P. Estensore: Vittoria P. Relatore: Vittoria P. P.M. Ceniccola R. (Conf.)*

Il complesso normativo costituito dagli artt. 366, n. 4, 366-bis e 375, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla novella recata dal d.lgs. n. 40 del 2006 - deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriba puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. si sottrae, "in parte qua", a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111, 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo parametro in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacché: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l'onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell'oggetto e nelle finalità ispiratrici della legge delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111, 117, primo comma, Cost., non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell'ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicché il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte.